

S T A T U T O
DEL
CIRCOLO DEGLI OPERAI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
DI GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)

C.O.M.S. - E.T.S.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Ricollegandosi agli alti ideali di emancipazione sociale, di libertà e democrazia, che ispirarono i fondatori della omonima Società di Mutuo Soccorso, tuttora esistente, costituita in Gagliano Castelferrato nel 1879 con denominazione CIRCOLO DEGLI OPERAI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) si procede alla nuova formulazione dello Statuto, adeguato alle normative di legge vigenti.

L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, o mediante altra modalità prevista dalla legge, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

Il Circolo degli Operai di Mutuo Soccorso di Gagliano Castelferrato, che nel presente Statuto viene indicata per brevità con l'acronimo COMS, ha sede legale in Gagliano Castelferrato (EN) in Via Ospedale n. 3.

Il Vessillo che rappresenta il COMS di Gagliano Castelferrato, sarà un drappo raffigurante la Bandiera Italiana con frangia in colore oro, e collegato ad una asta in ottone posta in posizione orizzontale.

Sul drappo figurerà la denominazione sociale ed il simbolo delle Società Operai (due mani che si stringono).

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede il COMS.

La sua durata è illimitata.

Il COMS può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività



assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

Il COMS può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

Il COMS di Gagliano Castelferrato può aderire alla FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria -.

Il COMS di Gagliano Castelferrato può aderire al CO.RE.SI - S.O.M.S. - S.M.S. - Coordinamento Regionale Sicilia Società di Mutuo Soccorso -.

TITOLO II **SCOPO ED OGGETTO**

Art. 3 - Scopo e oggetto

Il COMS di Gagliano Castelferrato ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

Il COMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

Il COMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 e successive modifiche e integrazioni di:

- a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente al COMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;
- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- h) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;



- i) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con i vari organismi locali, regionali, nazionali o internazionali ed enti del Terzo settore, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.
- j) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

In particolare, sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dal COMS stesso;
- partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito *enti mutualistici*), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III **SOCI**

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: Soci ordinari e Soci sostenitori.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari del COMS coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari del COMS devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso il COMS.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

Art.6 – Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori del COMS coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statuari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore del COMS.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società ed ogni altro Regolamento interno a disposizione del COMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi dei Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal regolamento o in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.
- d) Tutti coloro che per ragioni di lavoro, familiari od altro, risiedono oltre i confini della Regione Sicilia, sono considerati Soci emigrati.



Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dal COMS. E esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione del COMS.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per il COMS di Gagliano Castelferrato ed il suo funzionamento;
- d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

TITOLO IV **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- e) Il Collegio dei Probiviri;

Art. 11 – Assemblea generale dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza dei due l'assemblea viene presieduta dal socio più anziano.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai Soci enti mutualistici di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni del COMS.



Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione sulla base di un apposito Regolamento elettorale;
- d) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per i quattro esercizi nel limite fissato dal successivo art. 12;
- e) approvare il Regolamento interno;
- f) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- i) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque consiglieri ad un massimo di nove, scelti esclusivamente tra i soci effettivi e che siano in regola col pagamento dei contributi. Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per quattro esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Nel suo interno, salvo modifiche apportate dall'Assemblea dei Soci al Regolamento elettorale, vengono nominati alla prima riunione di insediamento del nuovo C.d.A. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario ed il Cassiere.



Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre mediante avviso anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del COMS, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. In sua assenza sarà il V. Presidente a presiedere l'Assemblea dei Soci ed in caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea dei Soci potrà essere presieduta dal Socio più anziano presente in sala.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Sezione Soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione del COMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare, al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare nella relazione al bilancio o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- h) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario e da tutti i componenti del consiglio presenti, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il COMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

Art.19 - Il Segretario.

Il Segretario ha il compito di coordinare, sul piano tecnico, amministrativo e organizzativo, le attività della società e curare la tenuta dei registri degli organi statutari. Il segretario inoltre:

- assiste ai lavori degli organismi e delle commissioni;
- redige i verbali delle sedute dandone successiva lettura;
- è responsabile della custodia degli atti della società;

In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce in tutto il Vicesegretario.

Art.20 - Il Cassiere.

Il cassiere ha la responsabilità della cassa sociale, deve renderne conto a ogni richiesta fatta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo ed inoltre:

- a) dà corso a tutte le operazioni - verso terzi - di riscossione e pagamento deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) non può effettuare versamenti o pagamenti senza preventiva autorizzazione del Presidente;
- c) è depositario del registro delle entrate e spese della società;
- d) lavora in stretta collaborazione con il Presidente ed il Segretario della società, il Presidente può assumere le sue funzioni in caso di momentanea assenza o impedimento;
- e) cura e aggiorna la redazione dell'inventario dei beni della Società allegandola al conto consuntivo annuale.

Art. 21 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, il COMS procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora il COMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società, dovrà essere rimessa alla decisione di un Collegio dei probiviri, composto da 5 Soci ordinari. Essi sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

I Soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza od esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso relativo alla interpretazione delle disposizioni contenute

TITOLO V **ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO**

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio del COMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento del COMS.

In caso di scioglimento del COMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere* alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per quanto riguarda il patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento, si farà riferimento al dispositivo dell'art. 9 del codice del terzo settore.

Art. 24 - Locali sede del COMS

Resta espressamente stabilito che i locali sede del COMS non sono vendibili, e, l'eventuale modifica del presente articolo, deve essere approvata in Assemblea col voto favorevole del 100 % dei soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci del COMS.



Art. 25 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, il COMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art.26 - Regolamento

Il COMS ha in dotazione un Regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. Il regolamento mira a fornire principi e criteri generali per i Soci Ordinari sulla base delle attività intraprese dalla società a loro favore. Per quanto non specificato nel presente statuto si farà riferimento al Codice civile e al regolamento interno.

Art. 27 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 28 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

Sono abrogate e prive di efficacia tutte le norme contenute nel precedente Statuto approvato in data 17 febbraio 2019, che vanno in contrasto al presente statuto.

REG.TO IL 13 GEN 2025 AL N. 30 SERIE 3
ESATTE € 20,00 (EURO D 10) di cui per IPOTECA €
CATASTO €

11
Agenzia
centrata
L'ADDEBITO AL SERVIZIO
Schiffaci Antonello